

# Autorità Portuale di Trieste

## Ordinanza n°88/2013

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che giovedì 26 dicembre 2013, alle ore 11.00, presso le aree demaniali marittime e d'uso portuale della "Scala Reale", della Riva Caduti per l'Italianità di Trieste e della Riva del Mandracchio - prospicienti la Piazza Unità d'Italia -, il Sub Sea Club Trieste organizzerà la 37<sup>a</sup> edizione del tradizionale "Natale Sub", durante il quale verrà celebrata la S. Messa sotto un tendone appositamente allestito, che si concluderà con un'immersione;

tenuto conto dell'istanza presentata in data 6 dicembre 2013 dal Sub Sea Club Trieste, tesa ad ottenere la disponibilità delle aree demaniali marittime e d'uso portuale citate in premessa ai fini dello svolgimento della cerimonia;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 12 dicembre 2013;

vista la "Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Autorità Portuale per l'utilizzo di aree comprese nel progetto di riqualificazione delle Rive", del 2 maggio 2005, Rep. n. 70177;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche,

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

## ORDINA

**Art. 1** – Nelle aree demaniali marittime e di uso portuale riservate al transito pubblico pedonale - prospicienti la Piazza Unità d'Italia - indicativamente evidenziate in tratteggio nell'allegata planimetria, **dalle ore 00.00 del 23 dicembre alle ore 14.00 del 29 dicembre 2013**, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P. n°109/2010 che regola l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi dell'organizzazione richiedente e a quelli di soccorso, nonché l'esecuzione di quanto necessario per lo svolgimento della cerimonia citata in premessa.

**1.1** - Nelle aree sopra individuate l'organizzazione potrà limitare l'accesso pedonale nei periodi di esecuzione delle attività di supporto logistico alla cerimonia e/o durante lo svolgimento della stessa.

**Art. 2** – Il richiedente, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

**2.1** – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse;

**2.2** – delimitare le aree in argomento e, nei periodi di attività al loro interno, presidiarle direttamente ovvero con l'ausilio delle Autorità/Amministrazioni in servizio d'ordine pubblico o affidando tale compito ad altri soggetti autorizzati ad eseguire tale esercizio all'interno delle aree portuali;

**2.3** – garantire, anche mediante adeguato servizio di pronto soccorso, la massima sicurezza ai partecipanti alla manifestazione ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, con particolare attenzione al ciglio banchina privo di protezione, attraverso propria valutazione del rischio e contestuale individuazione di un piano di sicurezza, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

**2.4** – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

**2.5** – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

**2.6** – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione nelle aree in argomento, riportando le stesse allo stato pristino al termine della manifestazione;

**2.7** – provvedere affinché le attrezzature e gli arredi portuali insistenti nelle predette aree, destinati all'ormeggio delle navi, siano sempre raggiungibili e liberi da persone e cose, per le eventuali indispensabili operazioni portuali ad esse collegate.

**Art. 3** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li **16 DIC. 2013**

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE  
IL PRESIDENTE  
*dott.ssa Marina Morassi*

